



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Prima approvazione delle disposizioni di adeguamento alla normativa privacy

Nuove disposizioni per l'impresa sociale

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Anche il liquidatore è responsabile per bancarotta documentale

Non è sufficiente il consenso del dipendente per l'installazione delle videocamere

La rivendita di valori bollati di provenienza illecita configura l'autoriciclaggio

Per pubblicare una foto è necessaria l'autorizzazione dell'autore

La disciplina del whistleblowing non autorizza l'attività investigativa del dipendente

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Nelle società in house la gestione resta degli amministratori

Prima approvazione delle disposizioni di adeguamento alla normativa privacy

Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2018

Lo scorso 8 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo contenente le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa italiana al Regolamento europeo in materia di privacy n. 679/2016 (c.d. GDPR). In particolare, mediante il testo normativo in commento, il Consiglio dei Ministri ha apportato alcune modifiche all'attuale codice sulla *privacy* italiano, uniformandolo alla normativa europea. Tra le novità introdotte si segnalano: *i)* l'abbassamento dell'età minima necessaria per poter esprimere il consenso al trattamento da 16 a 14 anni; *ii)* l'introduzione dell'obbligo di redigere le informative sul trattamento dei dati con un linguaggio chiaro e semplice; *iii)* l'esclusione della possibilità di limitazione dei diritti alla riservatezza per il dipendente che segnala un illecito di cui è venuto a conoscenza sul luogo di lavoro (*whistleblower*); *iv)* l'indicazione della non obbligatorietà ad inserire nel proprio *curriculum* il consenso al trattamento dei dati personali. Infine, con riferimento all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento europeo, lo schema del D.lgs. in parola dispone che per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo il Garante Privacy tenga conto del fatto che attualmente ci si trova in una fase di prima applicazione delle nuove disposizioni in materia *privacy*.

[torna su](#)

Nuove disposizioni per l'impresa sociale

Decreto legislativo del 20 luglio 2018 n. 95

Il 10 agosto 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 il Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95, contenente le "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106". Il decreto in commento è entrato in vigore dall'11 agosto scorso. Tra le principale novità introdotte dal decreto legislativo vi sono: *i)* la proroga a 24 mesi, dal momento dell'assunzione, per l'individuazione della quota dei lavoratori "molto svantaggiati"; *ii)* l'introduzione di una clausola di salvaguardia volta a far sì che le operazioni straordinarie delle società cooperative si realizzino nell'interesse tipico delle imprese sociali in forma cooperativa; *iii)* l'individuazione di limiti più stringenti nell'impiego, da parte delle imprese sociali, dei volontari, che non possono esser sostitutivi della forza lavoro degli impiegati.

[torna su](#)

Anche il liquidatore è responsabile per bancarotta documentale

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 27 agosto 2018 n. 39009

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che il liquidatore di una società può essere punito per il reato di bancarotta documentale anche se l'incarico è stato ricoperto per un breve periodo. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, il liquidatore risponde per il reato in parola - anche se la condotta illecita è stata posta in essere da terzi - qualora a seguito della sua nomina non si sia attivato per eseguire un efficace e scrupoloso controllo, omettendo di verificare l'esistenza dei libri contabili e di ridurre le conseguenze negative dovute dalla carenza documentale. Infatti, ricorda la Corte di Cassazione, *“sul liquidatore, come sull'amministratore, gravano una posizione di garanzia ed il dovere di vigilanza. Quest'ultimo discende dal corollario secondo il quale la responsabilità del liquidatore non è disciplinata unicamente dall'art. 223 L.F., ma anche dall'art. 2489 c.c., che rinvia appunto alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all'art. 2932 c.c., che fissa un principio di ordine generale - per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose”*.

[torna su](#)

Non è sufficiente il consenso del dipendente per l'installazione delle videocamere

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 24 agosto 2018 n. 38882

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'installazione di un sistema di videosorveglianza in assenza di un accordo con le sigle sindacali o di apposita istanza alla direzione provinciale del lavoro costituisce una contravvenzione allo statuto dei lavoratori, anche qualora vi sia stato l'assenso dei singoli lavoratori (in particolare per la violazione dell'art. 4 e 38 del D.lgs. 300 del 1970). Sul punto la Suprema Corte ricorda che le due procedure dettate dal legislatore sono inderogabili poiché il datore di lavoro, in ragione della forza contrattuale, potrebbe ottenere il consenso all'installazione dei più diversi sistemi di controllo a distanza al momento dell'assunzione del singolo lavoratore. Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il consenso prestato dai singoli lavoratori, in qualsiasi forma, non può costituire una scriminante per l'installazione del sistema di videosorveglianza in violazione delle prescrizioni normative da parte del datore di lavoro.

[torna su](#)

La rivendita di valori bollati di provenienza illecita configura l'autoriciclaggio

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 9 agosto 2018 n. 38422

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che la reimmissione sul mercato di valori bollati di provenienza illecita in quanto fraudolentemente ottenuti può configurare il reato di autoriciclaggio, qualora l'autore abbia posto in essere azioni ulteriori rispetto al reato principale volte ad *“ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa”*. In particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la rivendita dei valori bollati ottenuti in maniera illegale costituisce certamente un *quid pluris* rispetto al reato presupposto di truffa accertato nel caso di specie e che la dissimulazione della provenienza dei beni corrisponde all'azione idonea ad occultarne l'origine delittuosa. In tale circostanza, pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi necessari per la configurazione del reato di autoriciclaggio.

[torna su](#)

Per pubblicare una foto è necessaria l'autorizzazione dell'autore

Corte di giustizia dell'Unione Europea – Seconda Sezione – Sentenza del 7 agosto 2018 C-161/17

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che la pubblicazione, su un indirizzo internet, di una foto liberamente accessibile da un altro indirizzo web costituisce una violazione del *copyright*, così come disciplinato dalla Direttiva comunitaria (2001/129/Ce). In particolare, la Corte europea ha ritenuto necessario che l'autore della fotografia, sempre che quest'ultima costituisca una creazione intellettuale, debba autorizzare la diffusione sul diverso indirizzo web poiché tale pubblicazione costituisce una nuova comunicazione al pubblico. In particolare, la Corte ha ritenuto che l'autorizzazione dell'autore è necessaria in quanto la pubblicazione sul nuovo sito si rivolge ad un pubblico nuovo e diverso che non era stato preso in considerazione, dall'autore, al momento della sua prima autorizzazione.

[torna su](#)

La disciplina del whistleblowing non autorizza l'attività investigativa del dipendente

Corte di Cassazione- Sezione Penale- Sentenza 26 luglio 2018 n. 35792

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito che la normativa in materia di "*whistleblowing*" si limita a prevedere una tutela del segnalante che abbia avuto notizia di un'attività illecita durante lo svolgimento delle sue mansioni, ma non autorizza il dipendente a svolgere indagini in violazione delle leggi. La Corte ha precisato, infatti, che non sussiste un dovere, per il segnalante, di acquisire informazioni sull'attività illecita segnalata e pertanto indagini illecite del dipendente non trovano alcuna giustificazione nella disciplina del "*whistleblowing*". Infatti, la Corte di legittimità ha evidenziato che la *ratio* sottesa alla normativa citata è evitare ritorsioni nei confronti del lavoratore che abbia avuto notizia di un'attività illecita nel normale contesto lavorativo, in modo da consentire l'emersione degli illeciti dall'interno del medesimo contesto lavorativo. In tal senso la Corte di legittimità ha escluso che il segnalante possa invocare quali cause di giustificazione per le condotte penalmente rilevanti, compiute nell'attività di indagine, la tutela di cui alla L. 179 del 2017 (per il settore privato) o dell'art. 54-bis del D.lgs. 165 del 2001 (per il settore pubblico).

[torna su](#)

Nelle società in house la gestione resta degli amministratori

Tribunale di Roma – Provvedimento del 2 luglio 2018

Con il provvedimento in commento, il Tribunale di Roma ha affermato che lo statuto di una società c.d. *in house* non può prevedere una limitazione dei poteri dell'organo amministrativo ai soli casi di "ordinaria amministrazione" poiché tale previsione sarebbe contraria a quanto disposto dall'art. 2380-bis cod. civ. Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ricorda *in primis* che le società *in house* della Pubblica Amministrazione sono disciplinate anche dal D.lgs. 175/2016. In particolare, l'art. 16 del predetto D.lgs., al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di poter esercitare sulla società un'influenza sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, prevede espressamente che gli statuti delle S.p.A. possono contenere delle deroghe alle disposizioni contenute nell'art. 2380-bis e 2409-nonies cod. civ. Tuttavia, nella fattispecie in esame, il Tribunale di Roma ha altresì sottolineato che, sebbene sia la stessa legge a consentire l'introduzione di deroghe statutarie, è altresì necessario operare una conciliazione di interessi. Conseguentemente, ad avviso del Tribunale di Roma, è da escludersi la possibilità di una completa deroga ad una norma "*tipologica della società per azioni*" come l'art. 2380-bis la quale attribuisce la gestione dell'impresa esclusivamente all'organo amministrativo. Diversamente, la deroga prevista dal suddetto art. 16 deve intendersi come deroga idonea a consentire all'amministrazione pubblica la sola influenza o controllo sulle decisioni strategiche o rilevanti ai fini degli affidamenti concessi.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it